



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Scheda di proposta osservazione

Piano urbanistico comunale adottato con
Delibera di Giunta comunale n°189 del 10.10.2018

Osservazione n° (numerazione a cura dell'ufficio ricevente)

Istante

Cognome e nome	Coppola Ferdinando
Luogo di nascita	Sant'Antonio Abate
Data di nascita	29.09.1955
Indirizzo	Via Marna 149
Nella qualità di	Rappresentante di zona della coldiretti di Napoli
Società/ente/associazione	-FEDERAZIONE COLDIRETTI CAMPANIA- Sezione coldiretti di Sant'Antonio abate
Telefono	3483889517
e-mail	

Localizzazione osservazione se puntuale

Indirizzo immobile	via / piazza /
Località	Sant'Antonio Abate
Foglio catastale	
Particella catastale	

Destinazione urbanistica di Puc

Zona territoriale omogenea	E3	
----------------------------	----	--

Destinazione urbanistica di Put

Zona territoriale	7	
-------------------	---	--

Vincoli e zone di rispetto

<i>tipologia</i>	<i>barrare</i>	<i>eventuali note</i>
Vincolo idrologico (Lr 14/1982)		
Vincolo ambientale (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo archeologico (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo boschivo (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo tutela cose interesse storico-artistico (L 1089/1939)		
Fascia di rispetto depuratore (Dpcm 4.2.1977)		
Zona di rispetto cimiteriale (L 166/2002)		
Zona di rispetto cimiteriale (Lr 14/1982)		
Fascia di rispetto stradale (DLgs 495/1992)		
Fascia di rispetto elettrodotti		

Osservazione

1-Premessa-

1.1. Il Comune di Sant'Antonio Abate, con delibera di giunta n. 189 del 10 ottobre 2018, provvedeva, ai sensi dell'art. 24 della L.R. C. n. 16/2004, all'adozione del Piano urbanistico comunale (Puc).

1.2. Faceva seguito, alla stregua dell'art. 3 del Regolamento n. 5/2011 di attuazione della L. R. 16/2004 cit., la relativa pubblicazione, in data 22 ottobre 2018, e contestuale inserimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 77/2018.

1.3. In siffatto contesto, la Federazione Regionale Coldiretti Campania, di concerto con la locale Sezione, propone le odierne *osservazioni* al fine di:

a) offrire un contributo di *analisi* e *proposte* alla definizione del locale *piano urbanistico*;

b) promuovere, a livello istituzionale, la consapevolezza che *tutela, salvaguardia* e *valorizzazione* delle *attività agricole* rappresentano *ineludibili precondizioni* di ogni attendibile *sviluppo*, compatibile con le *vocazioni* e *suscettività* del territorio.

1.4. Quella consapevolezza assume a referente l'esigenza:

- a) di *traslare* nei *modelli pianificatori* l'essenzialità del *ruolo*, naturale e non surrogabile, che l'*agricoltura* svolge nella promozione delle attività occupazionali e dei valori naturalistici e paesistici;
- b) di concretare permanente *rappporto concertativo* tra *programmazione* economica e *pianificazione urbanistica*;
- c) di incentivare il recupero e l'ampliamento del patrimonio edilizio rurale, funzionale alle potenzialità produttive del *comparto* agricoltura ed all'elevazione dei correlati redditi.

2-Il ruolo dell'agricoltura nell'assetto economico ed occupazionale del Comune di Sant'Antonio Abate-

2.1. Ivi, all'esercizio delle *attività agricole* - ancorchè riconducibile ad aziende di piccole e medie dimensioni a conduzione, prevalentemente, familiare - si correla, per antica tradizione, un ruolo fondamentale nella complessiva economia locale (e comprensoriale) sia in termini di *platea occupazionale* che di qualità delle *produzioni*.

2.2. La centralità del *settore primario* è venuta, nel tempo, vieppiù ampliandosi anche per effetto delle plurali ed innovative occasioni ed *integrazioni del reddito agricolo*, offerte dalla normativa in *materia* di "orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e dei connessi profili di "multifunzionalità" conferiti al *comparto* (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

2.3. In particolare, nel corso degli anni, si è:

- a) registrato un crescente ingresso nel *comparto agricolo* di nuove generazioni;

b) determinata progressiva evoluzione qualitativa delle colture, caratterizzata da interessanti ed innovative sperimentazioni di tipo *intensivo*, indirizzate, con lusinghieri risultati, prevalentemente, verso il *subcomparto florovivaistico in cd. regime protetto*.

2.4. Ad evidenziare la centralità *tavolare* del settore *primario* nell'economia locale è sufficiente l'evidenziare:

a) la consistente s.a.u. ad esso destinata;

b) il crescente numero delle aziende agricole operanti.

2.5. Trattasi, quindi, di un "*sistema agricolo*" ricco di *potenzialità* il cui sviluppo è, inscindibilmente, legato ad una duplice condizione:

a) il concretarsi di puntuali interventi di *razionalizzazione* dei modelli organizzativi delle unità produttive;

b) una mirata e programmata *infrastrutturazione* dei luoghi tale da consentire l'adeguamento tecnologico degli esistenti e realizzandi *apprestamenti*.

3-La disciplina degli impianti serricoli nell'adottato p.u.c. Cenni e rinvio.

3.1. L'epigrafata disciplina si rinviene , con riferimento alla **sottozona E3** ("*aree agricole a insediamenti edilizi radi*") , nell'art. 76 delle NN.TT.AA. annesse all'adottato p.u.c.

3.2. Essa si palesa estremamente penalizzante per il *comparto*, atteso che, immotivatamente, introduce prescrizioni *dissonanti* con la legislazione regionale nella *materia*.

3.3. Rilevano al riguardo:

a) l'impropria assimilazione (*rectius*: equivoco concettuale-terminologico) tra *serre* ed *impianti serricoli*;

b) la residualità impressa agli impianti *de quibus* ivi definiti *annessi rustici* sì dequotando la correlata natura di *opere di miglioramento fondiario* cosiddette *estrinseche* ovvero *addizionali*, atteso che comportano sì un *accrescimento quantitativo* del *fondo*, ma conservano una propria *individualità*.

c) l'introduzione di *parametri* di matrice squisitamente *edilizia* in luogo di quelli *agronomici*;

d) l'assoggettamento a *titoli abilitativi* (*autorizzazione* e *permesso di costruire*) inconferenti.

4- Osservazioni e proposte emendative-

4.1. Il fine delle epigrafate *osservazioni* e *proposte* è quello di *armonizzarne* le prescrizioni della disciplina in esame con quella regionale (L.R. C. 24/03/1995 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni; *regolamento di attuazione* del 6 dicembre 2013, n. 8).

4.2. In siffatta prospettiva si prefigurano all'art. 76 delle NN.TT.AA. le ***modificazioni/integrazioni*** che seguono.

4.2.1. Comma 1. " *Nelle zone agricole F3 è ammessa la realizzazione di impianti serricoli, ivi comprese, entro il limite del quindici per cento della superficie degli impianti, avanserre per l'allocazione di servizi, impianti e attrezzature funzionali alle attività strettamente connesse al processo di coltivazione, quali lavorazioni post raccolta e stoccaggio dei prodotti*".

4.2.2. Comma 2. "Gli impianti che ne occupano possono articolarsi (anche) in uno o più corpi di serra, separati tra loro, insistenti su una singola particella o su più particelle la cui conduzione è nella titolarità di persona (fisica o giuridica) avente titolo nei limiti dei requisiti soggettivi di cui al successivo comma 6)".

4.2.3. Comma 3. "Le avanserre possono essere adibite (anche) all'esercizio di vendita al dettaglio - da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati - dei prodotti provenienti , in misura prevalente, dalle rispettive aziende nonché di quelli derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli".

4.2.4. Comma 4. "Gli impianti serricoli - costituenti opere di miglioramento fondiario - ricomprendono le strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità".

4.2.5. Comma 5. "Nella realizzazione degli impianti serricoli :

a) è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio;

- b)** sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti;
- c)** le chiusure laterali, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture;
- d)** sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio;
- e)** deve essere assicurato il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti;
- f)** deve essere garantita l'osservanza della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi";
- g)** è fatto divieto di dimensionamento in altezza superiore a mt. 6 e di superficie coperta superiore al 90% di quella aziendale;
- h)** la distanza dai confini non può essere inferiore a mt. 3 dai fondi finitimi, a mt. 5 dalla viabilità pubblica, a mt. 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni;
- i)** la distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt. 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale;
- l)** per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde dal rispetto delle distanze dianzi indicate".

4.2.6. Comma 6. "Gli impianti in parola possono essere realizzati :

a) dagli imprenditori agricoli nella definizione datane dall'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 cit. purché, conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo ed in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 2 del precitato decreto legislativo;

b) dalle società e dalle cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché, da norme comunitarie, statali e regionali".

4.2.7. Comma 7. "La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale non è assoggettata - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) D.P.R. n. 380/2001 e dello allegato 1) al D.M. 2 marzo 2018 - a titolo abilitativo. E', comunque, fatta salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

4.2.8. Comma 8. "La realizzazione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta - ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 380/2001 cit. - a segnalazione certificata inizio attività gratuita. E', comunque, fatta salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".



